

**REGOLAMENTO (CE) N. 936/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2003**

relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cereali-
coli, è opportuno indire per l'orzo una gara avente ad
oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi dell'arti-
colo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commis-
sione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del
Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e alle misure da adottare in caso di
turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la
fissazione della restituzione all'esportazione sono state
stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli
impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presen-
tare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire
una cauzione. Occorre pertanto determinare l'importo di
tale cauzione.
- (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica
per i titoli rilasciati nel quadro di questa gara. Tale vali-
dità deve corrispondere al fabbisogno del mercato
mondiale per la campagna 2003/2004.
- (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati,
è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli
rilasciati sia identico.
- (5) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per
l'esportazione esige di prevedere una quantità minima,
come pure il termine e la forma della trasmissione delle
offerte presentate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione
conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

2. La gara riguarda l'orzo da esportare verso l'Algeria,
l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti,
l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il
Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo
Yemen.

3. La gara rimane aperta fino al 27 maggio 2004. Durante
tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quan-
tità e le date di presentazione delle offerte sono determinate nel
bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la
prima gara parziale scade il 5 giugno 2003.

Articolo 2

Un'offerta è valida soltanto se verte almeno su una quantità di
1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, per determinare il
periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si
considera che essi siano stati rilasciati il giorno della presenta-
zione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara
prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla
data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del
quarto mese successivo.

Tuttavia, i titoli rilasciati prima del 1° luglio 2003 possono
essere utilizzati soltanto a partire da tale data.

Articolo 5

Le offerte presentate devono giungere alla Commissione tramite
gli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza
del termine per la presentazione settimanale delle offerte, come
previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse
conformemente al modello che figura nell'allegato.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 6

1. In base alle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Quando viene fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore alla restituzione massima.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi**[Regolamento (CE) n. 936/2003]**

[Termine ultimo per la presentazione delle offerte]

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in euro/t
1		
2		
3		
ecc.		

Per comunicare con Bruxelles (DG AGRIC/1) si devono utilizzare soltanto i seguenti numeri:

— Fax: (32-2) 296 49 56

(32-2) 295 25 15.